REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/71 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1971

che adegua le espressioni « Grütze und Grieß » e « Grutten, gries en griesmeel » rispettivamente nelle lingue tedesca ed olandese in alcuni regolamenti della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1528/71 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 367/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per le semole e i semolini di granturco e le rotture di riso utilizzati nell'industria della birra (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1529/71 (5), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazioni delle monete di taluni Stati membri (6), in particolare l'articolo 6,

considerando che nel regolamento n. 120/67/CEE e nei regolamenti adottati in applicazione del regolamento n. 120/67/CEE l'espressione « Grütze und Grieß » nella versione tedesca e l'espressione « Grutten, gries en griesmeel » nella versione olandese sono state rispettivamente sostituite dalle espressioni « Grobgrieß und Feingrieß » e « Gries en griesmeel » ; che è pertanto opportuno adeguare diversi regolamenti della Commissione a questa nuova denominazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nella versione olandese dei regolamenti n. 156/67/CEE (7), n. 162/67/CEE (8), (CEE) n. 559/68 (9), (CEE) n. 1060/68 (10), (CEE) n. 1080/68 (11), (CEE) n. 1011/70 (12), (CEE) n. 1796/70 (13), (CEE) n. 2637/70 (14) e (CEE) n. 1014/71 (15), i termini « grutten, gries en griesmeel » sono sostituiti dai termini « gries en griesmeel ».

2. Nella versione tedesca dei regolamenti (CEE) n. 1011/70, (CEE) n. 2637/70 e (CEE) n. 1014/71, i termini «Grütze und Grieß » sono sostituiti dai termini « Grobgrieß und Feingrieß ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 162 del 20. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 36.
(4) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.
(5) GU n. L 162 del 20. 7. 1971, pag. 11.
(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.
(8) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2534/67.
(9) GU n. L 106 del 7. 5. 1968, pag. 6.
(10) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 38.
(11) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.
(12) GU n. L 117 del 30. 5. 1970, pag. 54.
(13) GU n. L 196 del 3. 9. 1970, pag. 10.
(14) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
(15) GU n. L 110 del 18. 5. 1971, pag. 10.